



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Fondo Sociale Europeo

Data: 29 aprile 2026

REGIONE SICILIANA

**Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale
Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio**

Servizio 3

Programmazione e gestione interventi in materia di Università, Ricerca Scientifica e Tecnologica

FAQ

(frequently asked questions)

Programma Regionale SICILIA FSE+ 2021-2027, Avviso 31/2026 "Rafforzamento del sistema universitario della ricerca in Sicilia mediante azioni di reclutamento a tempo determinato"

| | DOMANDA | RISPOSTA |
|----------|---|--|
| 1 | Quali tipologie di contratti di ricerca sono ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse oggetto dell'Avviso n. 31/2026? | Come previsto all'art. 2 dell'Avviso, sono ammissibili a finanziamento, anche nella forma del rinnovo, le figure disciplinate dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m. e i. Non sono compresi gli incarichi di ricerca ex art. 22-ter. |
| 2 | Come vanno intesi i termini "ricercatore a tempo determinato" e "contratti di ricerca" richiamati nelle varie sezioni dell'avviso e negli allegati? | I termini vanno intesi in senso atecnico e come sinonimi. Si riferiscono complessivamente alle tipologie contrattuali a tempo determinato disciplinate dalla L. 240/2010 e s.m. e i. |
| 3 | La proposta progettuale può riguardare rinnovi di contratti RTDA ex art. 24 L. 240/2010 (testo previgente)? | L'avviso prevede il finanziamento di contratti di ricerca o loro rinnovi. Pertanto, tale possibilità, se prevista dalla normativa di settore vigente, non è esclusa dall'avviso. |
| 4 | È possibile per l'università stipulare contratti di ricerca di durata maggiore di 24 mesi? | La durata di ventiquattro mesi si riferisce alle attività di ricerca finanziabili e rendicontabili a valere sulle risorse dell'avviso e non alla durata complessiva del contratto (art. 7 commi 4 e 5). Pertanto, in presenza di contratti di durata maggiore di due anni, stipulati nel rispetto della normativa di settore, il finanziamento sarà limitato al periodo massimo di 24 mesi. Resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 7 comma 4 di prevedere a conclusione dei due anni la valutazione del ricercatore in ordine all'attività svolta, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con DM 242/2011 e s.m.e.i. |

| | | |
|---|--|--|
| 5 | Quali sono le modalità di attestazione delle attività di ricerca ai fini della rendicontazione finale? | L'art. 14 al paragrafo 3 disciplina le modalità di attestazione dell'attività di ricerca (Domanda di rimborso intermedia e domanda di rimborso finale). Per quanto concerne la rendicontazione finale, ai sensi degli articoli 14, 7 comma 4 e 15 comma 3, alla conclusione del periodo finanziato, i destinatari devono predisporre una relazione finale sull'attività di ricerca complessivamente svolta. La relazione dovrà essere valutata e attestata secondo modalità, criteri e parametri previsti dalla normativa vigente (DM 242/2011 e s.m.e i). Si rammenta l'obbligo di adempiere alle scadenze di monitoraggio bimestrale secondo quanto previsto dal Vademecum del PR SICILIA FSE+ 2021-2027. |
| 6 | Come va inteso il riferimento al sostegno delle linee di ricerca avviate con il PNRR-Missione 4- Componente 2 di cui all'art. 2 comma 3 dell'Avviso? | L'oggetto del contratto di ricerca proposto a valere sull'Avviso n. 31/2026 deve risultare coerente con almeno una delle linee di ricerca nell'ambito degli interventi finanziati dal PNRR – Missione 4, Componente 2, già attivate dalle Università candidate all'avviso. |
| 7 | Con quale modalità deve essere data evidenza della continuità della linea di ricerca con quelle già avviate nel PNRR - Missione 4- Componente 2? | Le Università sono tenute a fornire evidenza della continuità della linea di ricerca, indicando nella documentazione progettuale e nei bandi di selezione il riferimento al progetto PNRR già avviato, inclusi gli estremi del relativo decreto di finanziamento, e motivando la coerenza della proposta rispetto alle attività già avviate. |
| 8 | È possibile utilizzare le risorse finanziarie previste dall'Avviso per il cofinanziamento di posizioni di Ricercatore in Tenure Track (art. 24 comma 3 L. 240/2010), destinate a soggetti già titolari di assegni di ricerca o di contratti RTD-A che abbiano svolto o svolgano attività di ricerca nell'ambito di progetti PNRR M4C2? | Sì, l'avviso finanzia l'attivazione di tutte le tipologie contrattuali previste dalla L. 240/2010 per un periodo massimo di ventiquattro mesi, a valere sulle risorse dell'avviso. Resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 7 comma 4 di prevedere a conclusione dei due anni la valutazione scientifica del ricercatore. |
| 9 | È consentito integrare le risorse finanziarie dell'Avviso con risorse ulteriori e diverse, stanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, nel rispetto del divieto di doppio finanziamento? | L'Avviso prevede il finanziamento di contratti di ricerca riconducibili alle tipologie disciplinate dalla Legge n. 240/2010, per una durata massima ammissibile pari a ventiquattro mesi, senza la previsione di alcuna quota di cofinanziamento a carico delle Università beneficiarie. Il rispetto della disciplina di settore ed eventuali oneri economici, giuridici o amministrativi derivanti dall'attivazione di rapporti contrattuali di durata superiore al predetto limite temporale restano integralmente ed esclusivamente sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell'Università proponente. |

| | | |
|----|---|---|
| 10 | Come va inteso il requisito dell'aggiuntività di cui all'art. 2, comma 5 dell'Avviso? | <p>Ai sensi dell'articolo 2 comma 5 dell'Avviso, i contratti per ricercatore a tempo determinato (o loro rinnovi) devono essere aggiuntivi a quelli finanziati dalle Università con fondi del proprio bilancio attivati a partire da gennaio 2026. Pertanto, è necessario che l'Università beneficiaria dia evidenza dell'attivazione a partire da gennaio 2026 di un numero di contratti di ricerca almeno paritario rispetto al numero di contratti attivati a valere sulle risorse dell'avviso.</p> <p>Ai fini della comprova del requisito richiesto, è sufficiente la trasmissione di un elenco riepilogativo dei contratti di ricerca attivati, recante per ciascun contratto l'indicazione dell'intestatario, dell'oggetto, della data di stipulazione, della data di pubblicazione e del relativo link alla pubblicazione istituzionale di riferimento.</p> <p>L'aggiuntività si riferisce al numero complessivo dei contratti attivati e non è circoscritto alla singola tipologia contrattuale.</p> |
| 11 | Il termine del 30 novembre 2026 per l'avvio delle attività di ricerca riguarda unicamente le nuove attivazioni contrattuali? Sono ammesse eventuali deroghe? | Il termine del 30 novembre 2026 costituisce il limite ordinario per l'avvio dei contratti di ricerca, sia nella forma delle nuove attivazioni sia nella forma dei rinnovi. Ai sensi dell'art. 7 comma 5, è possibile derogare a tale termine solo previa autorizzazione espressa del Dirigente Generale del Dipartimento, su richiesta motivata dell'Università. |
| 12 | L'Avviso n. 31/2026 consente di finanziare percorsi di rientro in Sicilia di ricercatori già attivi su progettualità PNRR M4C2 contrattualizzati da Università non Siciliane? | Alle procedure selettive bandite dalle Università beneficiarie possono partecipare i ricercatori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 1, dell'Avviso, indipendentemente dalla sede presso cui gli stessi abbiano svolto la precedente attività di ricerca. |
| 13 | Nell'Allegato D "Piano finanziario", la figura del "ricercatore a tempo determinato" a cosa si riferisce? | La dicitura è utilizzata in senso atecnico e ricomprende tutte le tipologie di contratti di ricerca previste dalla L. 240/2010. L'Allegato D richiede infatti di specificare la tipologia contrattuale nella colonna delle note. |
| 14 | È possibile rendicontare sul finanziamento attività relative alla proroga di contratti già avviati prima dell'ammissione a finanziamento del progetto? | In conformità a quanto disposto dall'art. 7, comma 5 dell'Avviso, possono essere incluse nella proposta progettuale e successivamente rendicontate esclusivamente le attività di ricerca, oggetto di contratti/rinnovi, avviate dalla data di pubblicazione dell'Avviso. |

| | | |
|----|---|---|
| 15 | Per i ricercatori con scadenza del contratto RTDA triennale successiva al 30 novembre 2026, è possibile presentare contestualmente alla domanda di finanziamento anche la richiesta di autorizzazione prevista dall'art. 7, comma 5, dell'Avviso n. 31/2026? | No. Le richieste previste dall'art. 7, comma 5, dell'Avviso possono essere formulate unicamente dopo l'adozione del decreto regionale di ammissione a finanziamento e la conseguente assunzione, da parte dell'Università, dello status di beneficiario. Tali richieste dovranno essere in ogni caso adeguatamente motivate. |
| 16 | Il numero teorico di contratti di ricerca stabilito dalla Tabella 2 dell'art. 3 dell'Avviso costituisce un limite inderogabile? | Il numero teorico di contratti di ricerca è derogabile nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva attribuita a ciascuna Università beneficiaria riportato nella Tabella 2 dell'art. 3. Il valore del finanziamento di ogni contratto RTD di cui al comma 3 dell'art. 3 costituisce il tetto massimo a valere sulle risorse dell'avviso. |
| 17 | È consentito all'Università di riallocare le risorse finanziarie su altre linee di ricerca diverse da quelle già avviate nel PNRR - Missione 4- Componente 2 nel caso di mancata copertura di uno o più contratti previsti nella proposta progettuale? | No. L'Avviso non consente il finanziamento di contratti di ricerca svincolati da pregresse linee di attività scientifica già sviluppate nell'ambito del PNRR M4C2. Le Università candidate sono tenute, ai sensi dell'art. 7, comma 1, a presentare proposte progettuali che si pongano in rapporto di coerenza sostanziale e continuità scientifica con gli ambiti e le linee di ricerca già attivati nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e Ricerca", Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa". |
| 18 | In caso di mancata copertura di uno o più contratti previsti nella proposta progettuale (per assenza di candidati idonei o rinunce reiterate), è consentito all'Ateneo riallocare le risorse sulle altre linee di ricerca già approvate, nel rispetto del massimale finanziario complessivo, senza che ciò integri una modifica sostanziale della proposta? | Come previsto all'articolo 9, paragrafo "approvazione delle graduatorie", comma 7, la distribuzione del numero di contratti per linea di ricerca inseriti nella proposta progettuale non è vincolante. Successivamente alla sottoscrizione dell'Atto di adesione, l'Università beneficiaria trasmetterà l'elenco definitivo degli assegnatari dei contratti, nell'ambito delle linee approvate. |
| 19 | Nella predisposizione della proposta progettuale di cui all'art. 8, è consentito alle Università proponenti prevedere, sin dalla fase di candidatura, l'attivazione di più tipologie di contratti di ricerca, riconducibili alle figure disciplinate dalla L. 240/2010 e ammissibili ai sensi dell'Avviso, da attivare mediante procedure di selezione distinte per tipologia contrattuale, purché il costo complessivo della proposta rientri nel massimale finanziario previsto per la classe dimensionale di appartenenza? | La definizione delle procedure comparative per il reclutamento dei candidati è rimessa all'autonomia regolamentare delle Università beneficiarie, nel rispetto della disciplina normativa di riferimento. In tale ambito, l'Amministrazione regionale non ravvisa elementi ostativi all'adozione di procedure distinte in funzione delle diverse tipologie di contratto da attivare, purché risulti comunque garantita un'omogenea ed efficace pubblicizzazione delle selezioni, il rispetto dei principi di trasparenza e parità di accesso, nonché l'osservanza dei limiti finanziari e dei termini temporali fissati dall'Avviso. |

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3
Francesco Pinelli